ALLEGATO "A" AL N. 377 DI FASCICOLO

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO - ONLUS

STATUTO

Art. 1
Costituzione e denominazione

1. E' costituita, per iniziativa della Provincia di Torino, la "Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio - ONLUS", siglabile "Fondazione per l'Ambiente-ONLUS"

Art. 2
Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Torino, via Maria Vittoria n. 12.
2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse sedi operative diverse da quella legale, esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 3
Composizione, variazione dei partecipanti e durata

1. La Fondazione è composta dai soggetti, pubblici e privati, che partecipano alla sua costituzione, firmatari dell'atto costitutivo, nonché da quelli che vengono successivamente ammessi da parte della Assemblea dei Partecipanti con le maggioranze richieste dal successivo articolo 10
2. Possono chiedere di farne parte gli enti locali del territorio piemontese, gli enti universitari e, in genere, enti ed istituzioni di istruzione universitaria od equipollente con sede nella regione Piemonte, aziende piemontesi, pubbliche e private, associazioni, istituzioni ed enti in genere il cui oggetto o scopo abbia attinenza con le finalità della Fondazione illustrate al successivo articolo 4)
3. Ogni partecipante potrà recedere dalla Fondazione mediante comunicazione motivata da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà efficacia a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso e non potrà comportare in alcuna misura il rimborso di apporti precedentemente effettuati a qualsiasi titolo o di qualsiasi altra componente del patrimonio della fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione tiene apposto registro ove annota l'elenco dei partecipanti e il recapito da ciascuno di essi fornito ai fini dell'invio delle comunicazioni, aggiornandolo tempestivamente con le variazioni che intervengano nel tempo.
5. La Fondazione ha durata illimitata.
6. Gli esercizi finanziari decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4
Finalità

1. La Fondazione, quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), non ha scopo di lucro, opera nel territorio della Regione Piemonte e, nell'ambito della attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, persegue il fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare riguardo

alla dimensione locale, mediante attività di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione. Sono scopi istituzionali della Fondazione la promozione e lo svolgimento di studi e ricerche, la organizzazione di attività di formazione e seminariali, di eventi di diffusione di idee e conoscenze, premi di laurea, stage formativi realizzati nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché mediante la partecipazione attiva all'approntamento ed alla gestione delle attività direttamente connesse al predetto ambito. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2. La Fondazione può operare autonomamente od in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche, nonchè con fondazioni, associazioni, imprese e singoli cittadini.

3. La Fondazione opera in completa trasparenza nei confronti dei soggetti pubblici e privati che vi partecipano. Nell'ambito dei poteri di controllo e accesso dei soggetti aderenti, la Fondazione fornisce a tutti i partecipanti copia di:

- ✓ bilancio consuntivo di esercizio;
- ✓ relazione sulla gestione e sull'attività svolta;
- ✓ relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo, e sull'andamento finanziario della Fondazione.
- ✓ eventuali piani d'azione o strumenti di programmazione approvati ai sensi del successivo art. 12, secondo comma, lettera a).

Su richiesta dei singoli partecipanti la Fondazione fornisce, inoltre:

- ✓ verbali delle delibere dell'Assemblea dei Partecipanti;
- ✓ verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ documentazione scientifica elaborata in esito ai progetti di ricerca intrapresi e, in generale, tutta la documentazione inerente le iniziative, i programmi e l'organizzazione della Fondazione

4. Eventuali utili o avanzi di gestione, fatti salvi gli accantonamenti a patrimonio disposti dall'Assemblea dei Partecipanti, saranno interamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; è esclusa ogni distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

5. È, altresì, esclusa ogni distribuzione, anche indiretta, di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 5
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione viene assicurato, inizialmente, dai fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo, secondo quanto in esso indicato e, successivamente, attraverso ulteriori eventuali incrementi, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- ✓ fondo di dotazione iniziale costituito dalle somme conferite all'atto della costituzione, con espressa destinazione al patrimonio della Fondazione;
- ✓ contributi, sovvenzioni ed elargizioni effettuate da enti o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- ✓ eventuali riserve, anche straordinarie, costituite o incrementate con deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti;
- ✓ beni, mobili ed immobili, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio.

Art. 6
Entrate

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
   - ✓ redditi derivanti dal patrimonio;
   - ✓ eventuali avanzi di gestione;
   - ✓ ogni eventuale provento derivante da attività direttamente connesse all'attività istituzionale;
   - ✓ ogni altro contributo, sovvenzione, elargizione dei partecipanti o di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 7
Organi

1. Sono organi della Fondazione:
   - ✓ l'Assemblea dei Partecipanti
   - ✓ il Consiglio di Amministrazione
   - ✓ il Presidente
   - ✓ il Collegio dei Revisori dei conti
2. Con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti possono, altresì, essere nominati direttori e procuratori, un segretario generale, il comitato scientifico, nonchè eventuali altri comitati, commissioni o gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti specifici, in relazione a materie determinate.
3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto disposto all'articolo 14), salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente ove a ciò delegato.

Art. 8
Assemblea dei partecipanti

1. L'assemblea dei partecipanti è composta da tutti i partecipanti alla Fondazione iscritti nel registro di cui al precedente articolo 3), che vi intervengono in persona del proprio legale rappresentante o di persona allo scopo delegata.
2. Nessun partecipante potrà essere rappresentato in assemblea da membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9
Convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata presso la sede della Fondazione, od anche altrove, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, tutte le volte che lo stesso ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno due terzi dei componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti, che indicheranno anche gli argomenti di cui richiedono la trattazione, e comunque almeno una volta all'anno.
2. La convocazione avviene con avviso da inviare, con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni partecipante potrà fare annotare sul registro dei partecipanti la disponibilità a ricevere validamente le convocazioni con altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e che preveda ricevuta.

In caso di urgenza, comunque, la convocazione può avvenire per telegramma, telefax, posta elettronica od altra comunicazione scritta, con ricevuta, con almeno due giorni di preavviso.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Partecipanti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera, fatte salve particolari maggioranze richieste dal presente statuto su specifiche materie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. E' fatto obbligo di astensione dal voto nelle deliberazioni per le quali sussiste conflitto d'interessi con la Fondazione. In tal caso il Partecipante astenuto è computato al fine del raggiungimento del quorum costitutivo ma dello stesso non si tiene conto al fine della determinazione della maggioranza dei presenti per la validità delle delibere.

6. Il voto è espresso in forma palese, salvo diverso volere dei presenti, in relazione agli argomenti trattati.

7. Delle sedute è redatto verbale. I verbali, firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e custoditi in forma idonea ad assicurarne adeguata conservazione.

8. Possono partecipare senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Amministrativo e il Responsabile Scientifico della Fondazione nonché, solo su invito del Presidente, cui è rimessa ogni valutazione di opportunità, i membri del Comitato Scientifico, i dipendenti e collaboratori di volta in volta utili allo svolgimento dei lavori

Art. 10
Competenze dell'Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei partecipanti, in sede ordinaria:

a) stabilisce, in linea generale e ad ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le linee di azione della Fondazione al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4)

b) approva, entro il mese di maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sulla gestione e sull'attività svolta, verificando la conformità dell'attività della Fondazione alle linee di azione stabilite secondo il precedente punto a), con facoltà di precisarle e rideterminarle.

c) nomina il Consiglio di Amministrazione stabilendone preventivamente il numero dei componenti nel limite di cui all'articolo 11

d) nomina, fra i membri del Consiglio di Amministrazione con votazione in cui ciascun partecipante esprime un solo voto, il Presidente della Fondazione

e) nomina il comitato scientifico

f) determina il compenso dei Revisori dei Conti

g) delibera, con maggioranza di almeno la metà dei Partecipanti, l'ammissione di nuovi Partecipanti alla Fondazione

h) autorizza il Consiglio di Amministrazione ad accettare lasciti o donazioni di beni immobili o mobili registrati e ad effettuare acquisti e cessioni, a qualsiasi titolo, di tali beni.

2. In sede straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento della Fondazione.

3. Le delibere in sede straordinaria sono assunte con la presenza di almeno tre quarti dei Partecipanti.

Art.11
Consiglio di Amministrazione - composizione, nomina, durata e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, con voto limitato, per ogni membro dell'Assemblea, ai 4/5 degli eligendi arrotondato all'unità superiore, sulla base delle candidature proposte dai Partecipanti stessi. La votazione, che normalmente avviene a scrutinio segreto, potrà avvenire per alzata di mano su proposta del Presidente e sulla composizione dell'intero Consiglio ove nessuno dei presenti si opponga.
2. E' composto da un massimo di cinque membri, fra i quali vengono nominati il Presidente ed un Vicepresidente che, secondo le regole di cui al presente statuto, lo presiedono e lo convocano, non meno di due volte per ciascun esercizio, ogniqualvolta si ritenga opportuno, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che consenta la prova della avvenuta ricezione. La nomina del Vicepresidente avviene ad opera del Consiglio nel corso, di norma, della prima seduta successiva alla nomina da parte dell'Assemblea dei Partecipanti.
3. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio di mandato, e i suoi membri sono rieleggibili.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti, i collaboratori e, in genere, tutte le figure alle quali siano stati affidati incarichi retribuiti.
4. Venendo meno uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli per cooptazione. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla prima riunione utile dell'Assemblea dei Partecipanti, che sarà chiamata a confermarne la nomina o, in alternativa, a procedere a nuova nomina.Gli amministratori così nominati restano comunque in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori. Venendo tuttavia meno più di due quinti dei Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti l'intero Consiglio si intende dimissionario e, pur cooptando tutti gli Amministratori necessari a ricomporre l'originario numero di componenti, dovrà essere interamente rinnovato in occasione della prima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio.
5. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine non ha comunque effetto prima della nomina del nuovo organo.
6. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei componenti, e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Delle decisioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto un verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato anche fra non Consiglieri.
8. Possono partecipare senza diritto di voto ai lavori del Consiglio, il Responsabile Amministrativo e il Responsabile scientifico della Fondazione e, solo su invito del Presidente, cui è rimessa ogni valutazione di opportunità, i membri del Comitato Scientifico, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione di volta in volta utili allo svolgimento dei lavori.

Art 12
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con la sola eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei Partecipanti.
2. Il Consiglio, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle linee di azione della Fondazione deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente articolo 10):
a) cura l'organizzazione della Fondazione e l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, promuovendo le opportune iniziative, con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti, anche sulla base di opportuni strumenti di programmazione redatti a scopo di indirizzo amministrativo e di controllo di gestione, comunicati per conoscenza all'assemblea.
b) definisce la struttura organizzativa della Fondazione; provvede alla nomina di direttori e procuratori, all'attribuzione di incarichi, alle nomine di consulenti ed esperti; può nominare commissioni o gruppi di lavoro per lo svolgimento di compiti specifici, in relazione a materie determinate; provvede alle dotazioni materiali, strumentali e di consumo, ed alle dotazioni di risorse umane necessarie allo svolgimento dell'attività della Fondazione ed alla gestione dei progetti e delle iniziative da questa intraprese, stipulando i relativi contratti.
c) provvede all'assunzione di personale, determinando qualifiche e trattamento economico;
d) predispone, entro il mese di aprile di ogni anno, la bozza del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sulla gestione e sull'attività svolta.
e) provvede alla sostituzione per cooptazione dei membri cessati;
f) nomina avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali;
g) approva i regolamenti interni;
h) accetta contributi, lasciti, donazioni ed effettua acquisti ed alienazioni di beni mobili e, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Partecipanti, di beni immobili e mobili registrati.
i) nomina il Vicepresidente
3. Il Consiglio può delegare al Presidente o ad uno o più Consiglieri alcuni dei poteri di cui al presente articolo, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, con obbligo di rendicontazione, almeno semestrale, degli atti compiuti in virtù delle deleghe stesse.
4. Non possono essere delegati i poteri di cui alle precedenti lettere c), d), e) e g) nonché l'approvazione degli strumenti di programmazione di cui alla lettera a).

Art 13
Presidente e Vice-presidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti il primo dall'Assemblea dei Partecipanti ed il secondo dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso e durano in carica per la stessa durata di quest'ultimo.
2. Il Presidente:
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, ne coordina il lavoro e cura l'informativa ai partecipanti;
- coordina e sovraintende l'attività della Fondazione;
- rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- in caso di necessità, assume provvedimenti d'urgenza, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva;
- ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie, che può delegare eventualmente a uno o più soggetti da lui individuati.
- svolge tutti i compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri di delega.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce in ogni sua attribuzione. La firma del Vicepresidente costituisce prova di assenza o impedimento del Presidente.
4. In caso di assenza di Presidente o Vicepresidente validamente nominati, per vacatio, transizione o qualsiasi altro motivo, le funzioni vengono provvisoriamente esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 14
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, dura in carica tre esercizi e comunque fino alla approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del proprio mandato. E' composto da tre membri effettivi nominati i primi due uno dalla Regione Piemonte, e uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Provincia di Torino. Ove uno o più dei predetti enti non partecipasse più alla Fondazione la relativa nomina del revisore sarà di spettanza dell'Assemblea dei Partecipanti. I Revisori possono essere riconfermati con le stesse modalità della loro nomina, alla scadenza di ciascun mandato.
2. Il collegio dei revisori redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali e può effettuare verifiche di cassa.
3. I revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, e possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.
4. L'opera dei Revisori è retribuita con un compenso annuo stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo di consulenza tecnico - scientifica di cui si avvale la Fondazione nell'impostazione e nello sviluppo dell'attività istituzionale della Fondazione.
2. I criteri e le modalità di nomina del Comitato scientifico, nonchè le incompatibilità, la durata in carica e le cause di cessazione sono definite nel regolamento.
3. La partecipazione al Comitato scientifico è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate.

Art. 16
Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio ed i beni residui, una volta conclusa la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, che perseguano i medesimi scopi della Fondazione, o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni che saranno date dall'Assemblea dei Partecipanti.

2. Le deliberazioni di scioglimento volontario della Fondazione e di devoluzione del patrimonio, in ogni caso, sono assunte a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 17
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì 18 aprile 2012
F.ti: Giuseppe GENON
ALFARANO Maria Carmela
LASTELLA Lucia
Valeria INSABELLA